

Nozioni di diritto tributario

Il concetto di residenza e domicilio delle persone fisiche.

Ai fini civili le persone fisiche hanno il domicilio nel luogo in cui esse hanno stabilito la sede principale dei loro affari e interessi (cfr. art.43 co.1 cc).

La residenza invece è, nel luogo in cui queste ultime, hanno la dimora abituale (cfr. art.43 co.2 cc).

Spostandoci ora ad esaminare il concetto di dimora, si può asserire tranquillamente che, la stessa può essere: a)-il luogo dove una persona si trova abitualmente, e, in questo caso si ha coincidenza con la residenza; b)-il luogo dove una persona si trova occasionalmente, e in quest' ultimo caso non si ha proprio residenza.

Ai fini fiscali le cose cambiano un pochino, ovvero, il domicilio risulta essere il comune dove la persona fisica è iscritta all'anagrafe -(cfr. artt. 58 co.1 e 2 del DPR 600/73 & Legge 24/12/1954 n°1228 e DPR 30/05/1989 n°223), a contrario, quelle non residenti, hanno il domicilio fiscale nel comune dove hanno prodotto il reddito e se, il reddito, è stato prodotto in più comuni, il domicilio fiscale, risulta essere il comune dove si è prodotto il reddito più elevato (cfr. art.58 co.1e2 del DPR 600/73 e artt.20-20/bis-21 del TUIR 917/86).

La residenza ai fini fiscali è specificatamente individuata nel luogo dove le persone, per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, o, hanno, nel territorio dello stato, il domicilio o la residenza ai fini civilistici.

Per espressa previsione del Ministro si considerano senza indugio residenti , salvo prova contraria, i cittadini Italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

I territori sono stati individuati con apposito decreto del Ministro delle Finanze-(cfr. art.2 commi.2 e 2-bis del TUIR 917/86 e artt.20-20/bis-21 del TUIR 917/86 & D.M. 04/05/1999).

Il concetto di sede, domicilio e residenza dei gruppi diversi dalle persone fisiche

Esaminando preliminarmente il concetto di sede a livello processuale, possiamo subito chiarire che la stessa, sia per le associazioni non riconosciute che per i comitati si identifica nel luogo dove svolgono l'attività in maniera continuativa (cfr. art.19 co.2 cpc).

Inoltre, ai fini civili e, per le persone giuridiche, quando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si ha riguardo al luogo in cui

è stabilita la loro sede. Nei casi in cui la sede stabilita ai sensi dell'articolo 16 del c.c. o la sede risultante dal registro di cui all'articolo 34 dello stesso codice, è diversa da quella effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima – (cfr. art. 46 cc).

Il domicilio fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche si identifica nel Comune dove si trova la sede legale, o in mancanza la sede amministrativa, o, se anche questa manchi nel Comune ove è stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Modello O.C.S.E. del 1992.

In mancanza di queste ultime nel Comune dove esercitano prevalentemente la loro attività – (cfr. art. 58 co.1 e 3 del DPR 600/73).

La residenza delle società di capitali e degli enti-(cfr. art.87 comma 3 del TUIR 917/86) ai fini delle imposte sui redditi si identifica nel luogo dove per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'Amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato.

La residenza delle società di persone e soggetti assimilati-(cfr. art.5 comma 3 lett.d del TUIR 917/86), ai fini delle imposte sui redditi si identifica nel luogo dove hanno per la maggior parte del periodo d'imposta la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello stato.

Il concetto di cittadinanza & nazionalità

Mentre la residenza identifica il rapporto tra una persona ed un determinato territorio, la cittadinanza identifica la relazione tra un soggetto e lo Stato in rapporto a fattori di carattere culturale, sociologico propri dell'individuo persona fisica, e a mezzo dei quali sorgono una serie di diritti e doveri nei confronti di quest'ultimo.

In parole povere la cittadinanza identifica l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.

La nazionalità invece, esprime l'appartenenza di una persona – (ovvero delle società ed enti) ad un determinato gruppo etnico per comunanza di lingua, cultura, storia, tradizione e religione.

La normativa di riferimento è la legge 05/02/1992 n°91 – il DPR 12/10/1993 n°572 – il DPR 18/04/1994 n°362.